

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 28/02/2023 n. 21**

COPIA

Oggetto: *Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale - Conferma tariffe e coefficienti anno 2023*

Il giorno 28/2/2023 alle ore 15:10 in Scandicci nell'apposita sala posta nella sede comunale, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

PRESENTI i Sigg.ri:

ASSENTI i Sigg.ri:

- *Fallani Sandro*
- *Giorgi Andrea*
- *Sereni Claudia*
- *Franceschi Andrea*
- *Lombardini Barbara*
- *Ndiaye Diye*
- *Palomba Ivana*
- *Kashi Zadeh Yuna*

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Landi.

...Omissis...

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto della propria competenza all'emanazione del presente provvedimento;

Vista la conforme proposta di deliberazione PDGC n. 24 del 22.02.2023 presentata dal Dirigente del Settore 3 Dott.ssa C. Buti, il quale ha ritenuto che non sussistessero motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal titolare della Posizione Organizzativa responsabile della U.O. Entrate e Fiscalità Locale dott.ssa S. Stondei in qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art 6 della legge 241/90 come trasmesse al sopra indicato dirigente, e come di seguito trascritta;

Preso atto che, in relazione al provvedimento in oggetto, il responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6/bis della legge 241/90;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare:

- il comma 816 che stabilisce “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ...”;*
- il comma 837 a norma del quale “*A decorrere dal 1 gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*
- il comma 838 a norma del quale “*Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al*

capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Richiamato l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni, e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'11.03.2021 con la quale si è provveduto all'istituzione, con decorrenza 01 gennaio 2021, del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e all'approvazione della relativa disciplina regolamentare;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 10.03.2022, avente ad oggetto "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Canone per le pubbliche affissioni/ Canone "mercati" approvazione tariffe e coefficienti. Approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori - Anno 2022"

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160, dispone che *"... il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ..."*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del punto precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo punto;

Considerate, inoltre, le seguenti disposizioni dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- commi 826 e 827, che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, precisando che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- comma 831, che disciplina le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità', quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete;

Considerati inoltre i commi 841 e 842, che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Considerato in particolare, con riferimento al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 826, della Legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone per i Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti è di 50,00 euro/mq;
- ai sensi dell'art. 1, comma 827, della Legge 160/2019, la tariffa standard giornaliera del canone per i Comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti è di 1,20 euro/mq;
- ai sensi dell'art. 1 comma 831 della legge 160/2019, la tariffa standard forfettaria del canone per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per i comuni oltre i 20.000 abitanti, è di 1,00 euro per ogni utenza che utilizza la rete, con l'importo minimo non inferiore ad 800,00 euro; gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

Preso atto che l'articolo 1, comma 831-bis, della L. 160/19, inserito dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, prevede che *“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*;

Rilevato inoltre, con riferimento al canone mercatale, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 841, della Legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone per i Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti è di 50,00 euro/mq;
- ai sensi del comma 842 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone per i Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti è di 1,20 euro/mq;
- ai sensi del comma 843 del medesimo articolo, i comuni applicano le tariffe di cui sopra frazionate in ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, ed esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe;

Richiamata la Risoluzione MEF n. 6/DF del 28/07/2021, che fornisce chiarimenti sul Canone Mercatale e la relativa applicazione della tariffa di base giornaliera con frazionamento ad ore, in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 843, della Legge 160/2019 sopra richiamato;

Ricordato altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 839, della Legge 160/2019, il canone di cui al comma 837 è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

Considerato che la tariffa ordinaria è determinata su base annua e su base giornaliera e per unità di superficie occupata, applicando alla tariffa standard i coefficienti relativi a ogni categoria della zona individuata;

Ritenuto procedere per l'anno 2023 alla conferma delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori approvati con Deliberazione di Giunta n.23 del 10.03.2021 e riportati nei prospetti di cui agli allegati a) e b), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allo scopo di assicurare il corrente livello di gettito dal canone da destinare al finanziamento dei servizi erogati dall'ente alla comunità;

Preso atto inoltre che il Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 29 del 10.03.2021 stabilisce le seguenti scadenze:

- Esposizioni pubblicitarie, pagamento in unica soluzione: scadenza 30 aprile;
- Esposizioni pubblicitarie, pagamento in 2 rate per importi >1.500,00€: scadenza 30 aprile e 30 settembre;
- Occupazioni permanenti, pagamento in unica soluzione: scadenza 30 aprile;
- Occupazioni permanenti, pagamento in 2 rate per importi >500,00€: scadenza 30 aprile e 30 settembre;

Ricordato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*
- l' articolo 1, comma 169, legge 296/2006 stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “*

Considerato che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 775, della legge di bilancio per l'anno 2023, Legge n. 197 del 29/12/2022, che ha differito al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 di cui all'art. 151, comma 1, del D. lgs 267/2000;

Valutato, in ragione del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 di differire per l'anno 2023 la scadenza di pagamento del 30 aprile al 30 giugno;

Ritenuto, pertanto, di stabilire per l'anno 2023 le seguenti scadenze di pagamento:

- Esposizioni pubblicitarie, pagamento in unica soluzione: al 30 giugno 2023;
- Esposizioni pubblicitarie, pagamento in 2 rate per importi >1.500,00€: al 30 giugno e al 30 settembre 2023;
- Occupazioni permanenti, pagamento in unica soluzione: scadenza 30 giugno 2023;
- Occupazioni permanenti, pagamento in 2 rate per importi >500,00€: scadenza 30 giugno e 30 settembre 2023;

Richiamato l'articolo 13, comma 15 ter D.L 6.12.2011 n. 201 a norma del quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno..."

Richiamata la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

DELIBERA

1. Per le motivazioni sopra esposte di confermare per l'anno 2023 il prospetto dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe di cui agli allegati a) e b) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che le tariffe hanno effetto dal 1 gennaio 2023 in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Di stabilire per l'anno 2023 le seguenti scadenze di pagamento:

Esposizioni pubblicitarie, pagamento in unica soluzione: scadenza 30 giugno 2023;
Esposizioni pubblicitarie, pagamento in 2 rate per importi >1.500,00€: scadenza 30 giugno e 30 settembre 2023;
Occupazioni permanenti, pagamento in unica soluzione: scadenza 30 giugno 2023;
Occupazioni permanenti, pagamento in 2 rate per importi >500,00€: scadenza 30 giugno e 30 settembre 2023;
4. Di disporre la pubblicazione delle presenti tariffe nell'apposita sezione del sito web del Comune di Scandicci a cura della UO Entrate e fiscalità locale;
5. Di dare atto che il Dirigente proponente, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR 602/2013 e dell'art 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci, e che né il responsabile del procedimento né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento, al fine di disporre la tempestiva pubblicazione delle tariffe e la conseguente applicazione in tempi congrui rispetto alle scadenze di versamento

Con votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

... Omissis ...

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Patrizia Landi

IL SINDACO

F.to Sandro Fallani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Allegato A

Tariffa di base occupazioni permanenti L. 160/2019	50,00
Tariffa di base occupazioni temporanee L. 160/2019	1,20

N. Ordine	Tipologie di occupazione di suolo	Coefficiente permanente I categoria	Coefficiente permanente II categoria	Coefficiente temporanea I categoria	Coefficiente temporanea II categoria	Coefficiente temporanea II bis categoria	Tariffe I categoria permanente	Tariffe II categoria permanente	Tariffe I categoria temporanea	Tariffe II categoria temporanea	Tariffe II bis categoria temporanea
1	Passi carrabili	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aree destinate al ristoro all'aperto (Dehors)	0,00	0,00	0,44	0,24	0,00	0,00	0,00	0,53	0,29	0,00
3	Aree per la distribuzione di carburanti e simili	2,18	1,09	0,00	0,00	0,00	109,00	54,50	0,00	0,00	0,00
4	Aree per attività edilizia, manutenzione e simili	5,78	2,89	0,63	0,35	0,00	289,00	144,50	0,76	0,42	0,00
5	Occupazioni per traslochi e interventi con autoscale	0,00	0,00	1,57	0,87	0,00	0,00	0,00	1,88	1,04	0,00
6	Occupazione con colonnine per ricarica di veicoli elettrici ed ibridi	0,84	0,42	0,00	0,00	0,00	42,00	21,00	0,00	0,00	0,00
7	Altre occupazioni di suolo (chioschi, chalet, mezzi pubblicitari, attività di arti e mestieri, riprese foto-cine-televisive etc.)	3,08	1,54	3,02	1,68	0,00	154,00	77,00	3,62	2,02	0,00
8	Aree concesse in gestione per la fiera annuale di ottobre limitatamente alle attività gestite dal soggetto realizzatore, Posteggi Isolati - Concessionari	0,00	0,00	1,20	0,66	0,00	0,00	0,00	1,44	0,79	0,00
9	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: Piazzola Mercato del sabato Piazza Togliatti Centrale – Concessionari - Spuntisti	0,00	0,00	2,09	1,16	0,00	0,00	0,00	2,51	1,39	0,00
10	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: Piazzola Mercato del sabato Piazza Togliatti Lato Via Foscolo – Concessionari - Spuntisti	0,00	0,00	2,25	1,12	0,00	0,00	0,00	2,70	1,34	0,00
11	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: Piazzola Mercato del sabato Piazza Togliatti Centrale mezza giornata - Spuntisti	0,00	0,00	2,09	1,65	0,00	0,00	0,00	2,51	1,98	0,00

12	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: Piazzola Mercato del sabato Piazza Togliatti Lato Via Foscolo mezza giornata- Spuntisti	0,00	0,00	2,29	1,59	0,00	0,00	0,00	2,75	1,91	0,00
13	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: Piazzola Mercato Rionale Piazza Togliatti Concessionari, Spuntisti	0,00	0,00	2,97	0,98	1,37	0,00	0,00	3,56	1,18	1,64
14	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: Piazzola Altri Mercati Rionali - Concessionari, Spuntisti	0,00	0,00	2,86	1,11	0,00	0,00	0,00	3,43	1,33	0,00
15	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: Piazzola Posteggio Isolato zona I° categoria Spuntisti - Festivi	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00
16	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: Piazzola Posteggio Isolato zona I° categoria Spuntisti - Feriale	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00
17	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: Piazzola Posteggio Isolato zona II° categoria Spuntisti - Festivi	0,00	0,00	2,16	0,98	0,00	0,00	0,00	2,59	1,18	0,00
18	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: Piazzola Posteggio Isolato zona II° categoria Spuntisti - Feriale	0,00	0,00	2,00	0,89	0,00	0,00	0,00	2,40	1,07	0,00
19	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: Piazzola 2° giovedì di ottobre Fierone di Scandicci e Scandicci Fiera (fondatori della Fiera)	0,00	0,00	7,99	4,43	0,00	0,00	0,00	9,59	5,32	0,00
20	Aree destinate dal Comune per il commercio su area pubblica: Scandicci Fiera (Fondatori della Fiera) altri giorni	0,00	0,00	6,10	3,39	0,00	0,00	0,00	7,32	4,07	0,00

21	Aree per installazione giochi, divertimenti, attrazioni dello spettacolo viaggiante	0,00	0,00	0,31	0,17	0,00	0,00	0,00	0,37	0,20	0,00
22	Aree per l'installazione di chioschi, strutture e attrezzature a servizio delle iniziative estive promosse o bandite dall'Amministrazione	0,00	0,00	0,19	0,10	0,00	0,00	0,00	0,23	0,12	0,00
23	Aree ove si svolgono iniziative commerciali (come Fiere, Sagre, Mercati o altro) finalizzate alla promozione del territorio e realizzate da soggetti aggregatori di imprese commerciali quali ad esempio associazioni di categoria, consorzi ed altri enti di promozione	0,00	0,00	0,31	0,17	0,00	0,00	0,00	0,37	0,20	0,00

Tipologie di occupazione di soprasuolo											
24	Distributori automatici di prodotti vari, vetrinette e simili o altri spazi per l'esposizione di merci o prodotti: faretti, lanterne, telecamere ed impianti similari	0,84	0,42	3,15	1,75	0,00	42,00	21,00	3,78	2,10	0,00
25	Aree per l'attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	2,38	1,19	0,63	0,35	0,00	119,00	59,50	0,76	0,42	0,00
26	Occupazione per traslochi e simili	0,00	0,00	1,57	0,87	0,00	0,00	0,00	1,88	1,04	0,00
27	Altre occupazioni di soprasuolo	0,84	0,42	3,15	1,75	0,00	42,00	21,00	3,78	2,10	0,00
Tipologie di occupazione di sottosuolo											
28	Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto od opera	0,84	0,42	3,15	1,75	0,00	42,00	21,00	3,78	2,10	0,00
Altre tipologie di occupazione											
29	Cavi, condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (co 831L160/2019)-a utenza	1,16 (minimo 924,24)									
30	Servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui all'art. 1 comma 831 bis della Legge 160/2019-a impianto	890,40									

Canone patrimoniale esposizione pubblicitaria

Tariffa base annuale		50				
Tariffa base giornaliera		1,2				
Articolo 16 regolamento						
TIPOLOGIA	Coefficiente giornaliero	Coefficiente annuale	Tariffe per mq.			
			Tariffa 1 mese o frazione	Tariffa 2 mesi o frazione	Tariffa 3 mesi o frazione	Tariffa annuale
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	0,04	0,31	1,44	2,88	4,32	15,50
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50	0,06	0,46	2,16	4,32	6,48	23,00
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	0,10	0,70	3,60	7,20	10,80	35,00
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	0,13	0,93	4,68	9,36	14,04	46,50
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1	0,09	0,62	3,24	6,48	9,72	31,00
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50	0,13	0,93	4,68	9,36	14,04	46,50
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	0,16	1,16	5,76	11,52	17,28	58,00
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50	0,19	1,39	6,84	13,68	20,52	69,50
CATEGORIA SPECIALE						
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	0,11	0,77	3,96	7,92	11,88	38,50
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50	0,16	1,16	5,76	11,52	17,28	58,00
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	0,19	1,39	6,84	13,68	20,52	69,50
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	0,23	1,63	8,28	16,56	24,84	81,50
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1	0,15	1,08	5,40	10,80	16,20	54,00

LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50	0,23	1,63	8,28	16,56	24,84	81,50
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	0,26	1,86	9,36	18,72	28,08	93,00
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50	0,29	2,09	10,44	20,88	31,32	104,50

Pannelli luminosi						
Tipologie	Coefficiente giornaliero	Coefficiente annuale	Tariffe per mq.			
			Tariffa 1 mese o frazione	Tariffa 2 mesi o frazione	Tariffa 3 mesi o frazione	Tariffa annuale
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	0,14	0,99	5,04	10,08	15,12	49,50
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50	0,21	1,49	7,56	15,12	22,68	74,50
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	0,31	2,23	11,16	22,32	33,48	111,50
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	0,41	2,97	14,76	29,52	44,28	148,50
SPECIALE Superfici fino a mq. 1	0,34	2,48	12,24	24,48	36,72	124,00
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50	0,52	3,72	18,72	37,44	56,16	186,00
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	0,62	4,46	22,32	44,64	66,96	223,00
SPECIALE Superfici superiori a mq. 8,50	0,72	5,21	25,92	51,84	77,76	260,50

Striscioni o mezzi simili che attraversano strade o piazze

Tipologie	Coefficiente fino a 15 gg	Coefficiente fino a 30 gg	Coefficiente fino a 45 gg	Coefficiente fino a 60 gg	Tariffa fino a 15 gg	Tariffa fino a 30 gg	Tariffa fino a 45 gg	Tariffa fino a 60 gg
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	0,86	0,86	0,86	0,86	15,48	30,96	46,44	61,92
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50	1,29	1,29	1,29	1,29	23,22	46,44	69,66	92,88
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	1,94	1,94	1,94	1,94	34,92	69,84	104,76	139,68
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	2,58	2,58	2,58	2,58	46,44	92,88	139,32	185,76

SPECIALE Superfici fino a mq. 1	2,15	2,15	2,15	2,15	38,70	77,40	116,10	154,80
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50	3,23	3,23	3,23	3,23	58,14	116,28	174,42	232,56
SPECIALE Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	3,87	3,87	3,87	3,87	69,66	139,32	208,98	278,64
SPECIALE Superfici superiori a mq. 8,50	4,52	4,52	4,52	4,52	81,36	162,72	244,08	325,44

Autoveicoli - Art. 22 regolamento		
Tipologie	Coefficiente annuale	Tariffa annuale
AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	1,49	74,50
RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	1,90	95,00
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	0,99	49,50
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	0,99	49,50
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	0,50	25,00
Art. 23 regolamento		
Tipologia	Tariffa	
Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini	Euro 75 giornaliera	
Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili	Euro 37,50 giornaliera	
Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (categoria normale)	3,12	Tariffa al giorno e per persona impiegata

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (categoria speciale)	7,75	Tariffa al giorno e per persona impiegata
Amplificatori e simili (categoria normale)	9,3	Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità
Amplificatori e simili (categoria speciale)	23,24	Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità
Proiezioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico		
Tipologie	Coefficiente giornaliero	Tariffa giornaliera
Categoria normale	2,58	3,10
Categoria speciale	6,46	7,75

Canone servizio pubbliche affissioni

Tariffa base giornaliera	1,2
--------------------------	-----

Coefficiente giornaliero superfici inferiori a mq. 1	Coefficiente giornaliero superfici superiori a mq. 1
0,11	0,16

	Tariffa giornaliera superiori a mq. 1	Superfici inferiori a mq. 1 - Tariffa primi 10 gg.	Superfici superiori a mq. 1 - Tariffa primi 10 gg.	Superfici inferiori a mq. 1 - Tariffa per il periodo successivo di 5 gg. o frazione	Superfici superiori a mq. 1 - Tariffa per il periodo successivo di 5 gg. o frazione	
Tariffa giornaliera inferiori a mq. 1	0,13	0,19	1,32	1,92	0,37	0,56

Fino a gg.:		10	15	20	25	30
Superfici inferiori a mq. 1		1,32	1,69	2,06	2,43	2,80
Superfici superiori a mq. 1		1,92	2,48	3,04	3,60	4,16
CAT.SPECIALE Superfici inferiori a mq. 1		3,30	4,23	5,15	6,08	7,00
CAT.SPECIALE Superfici superiori a mq. 1		4,80	6,20	7,60	9,00	10,40
Manifesti di cm. 70 x 100	Fogli		1			
Manifesti di cm. 100 x 140	Fogli		2			
Manifesti di cm. 140 x 200	Fogli		4			
Manifesti di m. 6 x 3	Fogli		24			